

## GEOPLANET

Geologia Applicata, Geotecnica, Idrogeologia, Geologia Ambientale,  
Pianificazione Territoriale, Percorsi geologico-storico naturalistici



Via Edison 18/a; 23875 Osnago (Lc)  
Via Olgiasca N.8; 23823 Colico (Lc) tel/fax 0341-931962 tel cell 338-2195909  
E – Mail [geoplanet@infinito.it](mailto:geoplanet@infinito.it) [studiogeoplanet@libero.it](mailto:studiogeoplanet@libero.it)  
C.F. e P.IVA: 02594240133



# AGGIORNAMENTO DELLA RETE IDRICA MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PORLEZZA (CO) AI SENSI DELLA D.G.R. N. X / 4229 del 23/10/2015 e s.m.i.



## CRITERI PER L'ESERCIZIO E PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE

MAGGIO 2017

Dott. Geol. Maurizio Penati

Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschin



---

**SOMMARIO**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2. FINALITA'</b>	<b>8</b>
<b>3. GLOSSARIO SINTETICO</b>	<b>9</b>
<b>4. FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO E TOMBATA</b>	<b>11</b>
<b>5. FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE</b>	<b>16</b>
<b>6. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.</b>	<b>16</b>
<b>7. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA</b>	<b>17</b>
<b>8. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA</b>	<b>18</b>
<b>9. DOCUMENTI PROGETTUALI</b>	<b>18</b>
<b>10 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA</b>	<b>19</b>
<b>11 – RICHIESTA DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE</b>	<b>20</b>

Allegati fuori testo:

**TAVOLA 1 – RETE IDRICA MINORE E PRINCIPALE**

**TAVOLA 2 – CORSI D'ACQUA DA MAPPA CATASTALE**

**TAVOLA 3A – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO**

**TAVOLA 3B – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO**

**TAVOLA 3C – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO**

**TAVOLA 3D – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO**

**TAVOLA 3E – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO**

## 1. PREMESSA

---

Il presente studio rappresenta l'elaborato tecnico di riferimento per l'individuazione del "Reticolo idrico minore di competenza comunale" del comune di Porlezza.

La D.G.R. n° 7/7868 stabilisce che "le funzioni concernenti la manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane" a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento (BURL 15/02/02) ed inoltre provvede a "trasferire ai Comuni o alle C. M. le funzioni riguardanti la realizzazione di opere di pronto intervento".

Le successive modifiche ed integrazioni del provvedimento, di cui le più importanti sono contenute nella Del. G.R. 01/08/2003 N. 7/13950 e nella DGR N.4287 DEL 25 ottobre 2012 e nella **D.G.R. N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015** non mutano tali disposizioni.

In funzione di quanto sopra l'Amministrazione Comunale di Porlezza ha attivato, contemporaneamente all'analisi della componente geologica a supporto nella pianificazione urbanistica (ai sensi della L.R. 12), l'aggiornamento allo studio per la determinazione del reticolo idrico minore, con la valutazione dello stato dei luoghi e delle principali peculiarità idrogeomorfologiche.

L'allegato A della **DGR N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015** individua il reticolo idrico principale; le competenze, per gli elementi di quest'ultimo, restano in carico ad Enti superiori; con l'allegato B ("Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale") si forniscono, tra l'altro, i criteri minimi per la determinazione degli elementi del reticolo idrico, qualora l'elemento idrografico sia indicato come demaniale nelle carte catastali o secondo normative vigenti, o sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici o sia rappresentato come corso d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Infine l'Allegato C stabilisce i canoni regionali di polizia idraulica.

**Per il comune di Porlezza i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico principale sono il T.Cucco e il T. Rezzo.**

Tutti gli altri elementi idrografici presenti sul territorio comunale sono quindi ascrivibili al reticolo idrico minore e risultano pertanto di competenza del Comune.

L'attività di Polizia Idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, con lo scopo, tra gli altri, di:

- ridurre il rischio idraulico e idrogeologico salvaguardando le aree di espansione dei corsi d'acqua;
- riequilibrare il territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso e di fruizione;
- individuare, salvaguardare e valorizzare le fasce di rispetto in base alle caratteristiche idrauliche, geomorfologiche, naturalistico-ambientali.

L'attività di Polizia Idraulica è disciplinata da ogni comune con proprio "[Regolamento di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore](#)", nel quale vengono definite le attività vietate e quelle assentibili previa verifica di compatibilità idraulica.

Ai sensi del Regolamento, devono rivolgersi al Servizio Demanio Idrico e Lacuale tutti coloro che intendono realizzare opere o effettuare interventi in alveo e/o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita dal Regolamento.

In particolare, la fascia di rispetto è pari a:

- 10.00 m per i tratti a cielo aperto e 5.00 m per i tratti tombati a seguito dello studio idraulico di febbraio 2015 per i corsi d'acqua identificati con i nomi O, IV, TT,CC ,DD;

Di seguito si riporta l'elenco dei corsi d'acqua definiti nel precedente Studio della rete idrica Minore, aggiornati, integrati e corretti:

NUMERAZIONE E NOME TORRENTE	RETE IDRICA	RIPORTATO SU MAPPA CATASTALE	TRATTO INTERRATO
<b>T.REZZO</b>	PRINCIPALE	SI	NO
<b>TORRENTE CUCCIO</b>	PRINCIPALE	SI	NO
<b>A -Valle della Madonna</b>	MINORE	NO	NO
<b>D -Valle degli specchi</b>	MINORE	si	NO
<b>D.1 Valle dei Carzio</b>	MINORE	NO	NO
<b>D.1.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>D.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>E – Valle Musa</b>	MINORE	SI	NO
<b>E.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>E.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>E.3</b>	MINORE	SI	NO
<b>E.3.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>F- Valle di Biagio</b>	MINORE	Si ad eccezione della parte sommitale	NO
<b>F.1. Valle Tavernea</b>	MINORE	Si ad eccezione della parte sommitale	NO
<b>F.1.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.1.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.1.3</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.1.3.1.</b>	MINORE	NO	NO

<b>F.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.3</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.3.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.3.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>F.3.4 – Valle della Ghisella</b>	MINORE	NO	NO
<b>G</b>	MINORE	In parte	NO
<b>G.1.</b>	MINORE	NO	NO
<b>H</b>	MINORE	NO	NO
<b>H.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>I</b>	MINORE	NO	NO
<b>L</b>	MINORE	In parte	NO
<b>M</b>	MINORE	SI	NO
<b>N – Valle del vivaio</b>	MINORE	In parte	NO
<b>N.1</b>	MINORE	In parte	NO
<b>N.1.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>O</b>	MINORE	In parte La porzione tombata non è mappata	In parte
<b>O.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>O.4</b>	MINORE	SI	NO
<b>I</b>	MINORE	In parte	In parte
<b>II</b>	MINORE	NO	NO
<b>P</b>	MINORE	NO	NO
<b>Q</b>	MINORE	NO	NO
<b>R</b>	MINORE	NO	NO
<b>S – Valle dell’Alpe</b>	MINORE	si	NO
<b>S1</b>	MINORE	NO	NO
<b>S2</b>	MINORE	SI	NO
<b>S3</b>	MINORE	NO	NO
<b>S4</b>	MINORE	NO	NO
<b>S5</b>	MINORE	NO	NO
<b>S6</b>	MINORE	In parte	NO
<b>III</b>	MINORE	NO	NO
<b>T</b>	MINORE	NO	NO
<b>U</b>	MINORE	SI	NO
<b>U.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>Z</b>	MINORE	NO	NO
<b>Z.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>AA</b>	MINORE	In parte	NO

<b>AA.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>AA.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>AA.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>CC</b>	MINORE	In parte	In parte. La porzione tombata non è mappata
<b>DD</b>	MINORE	In parte	In parte
<b>EE –Valle Granosa</b>	MINORE	In parte	NO
<b>EE.1 – Valle Zatta</b>	MINORE	NO	NO
<b>EE.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>EE.3</b>	MINORE	NO	NO
<b>FF – Valle Granisciola</b>	MINORE	IN PARTE	NO
<b>FF.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>FF.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>FF.2.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>FF.2.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>GG</b>	MINORE	SI	NO
<b>HH.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>HH.2 - Torrente Laverdone Vecchio</b>	MINORE	si	NO
<b>HH.2.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>II – Ova di san Maurizio</b>	MINORE	In parte	NO
<b>LL – Ova della Torta</b>	MINORE	si	NO
<b>MM – Ova Del Cugnolo</b>	MINORE	si	NO
<b>MM.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN – Valle Tremezzolo</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.2- valle delle Ortiche</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.3</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.4</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.4.1 – Ovasino Grasso</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.5</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.6</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.7</b>	MINORE	SI	NO

<b>NN.8 – Vagli degli alteri e dei panari</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.1</b>	MINORE	si	NO
<b>NN.8.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.2.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.2.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.3</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.3.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.3.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.3.3</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.3.3.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.4</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.5</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.6</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.7</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.8</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.8.8.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.9</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.8.9.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.9</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.9.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.12</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.13- Valle della Sara</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.13.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.13.1.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.14</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.15</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.16</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.17</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.18</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.19</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.19.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.19.2</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.19.3</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.19.4</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.19.5</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.19.6</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.19.7</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.20</b>	MINORE	SI	NO

<b>NN.21</b>	MINORE	NO	NO
<b>NN.22 – Valle degli Agher</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.23 – Ova del castano</b>	MINORE	In parte	NO
<b>NN.24</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.24.2</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.25 – Valle del Fontanino</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.25.1 – Ova del Tiglio</b>	MINORE	si	NO
<b>NN.26</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.27</b>	MINORE	SI	NO
<b>NN.28</b>	MINORE	SI	NO
<b>OO . Ova Testana</b>	MINORE	SI	NO
<b>PP- Canale Lagadone</b>	MINORE	si	NO
<b>QQ – Ova dei Grechi</b>	MINORE	SI	NO
<b>RR – Ova di Buss</b>	MINORE	SI	NO
<b>SS- Ova del Pian Cavalletto</b>	MINORE	si	NO
<b>TT</b>	MINORE	In parte	In parte
<b>UU</b>	MINORE	SI	NO
<b>UU.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>V</b>	MINORE	NO	NO
<b>VV</b>	MINORE	SI	NO
<b>VV.1</b>	MINORE	NO	NO
<b>VI</b>	MINORE	NO	NO
<b>ZZ</b>	MINORE	SI	In parte
<b>ZZ.1</b>	MINORE	SI	NO
<b>ZZ.3</b>	MINORE	SI	In parte
<b>IV</b>	MINORE	In parte	In parte
<b>VII</b>	MINORE	SI	NO
<b>VIII</b>	MINORE	NO	NO



---

## 2. FINALITA'

---

In attuazione della **DGR N.4287 DEL 25 ottobre 2012** e alla **D.G.R. N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015** il **Comune di Porlezza** ha proceduto all'aggiornamento del reticolo idrico minore di propria competenza.

Ciò permette di individuare, in funzione della normativa vigente, fasce di rispetto delle aste torrentizie e aree vulnerabili legate al regime dei corsi d'acqua, all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità degli interventi ammessi, o al contrario non consentiti, nelle aree pertinenziali agli elementi del reticolo.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

### 1. Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

- Rete idrica minore a cielo aperto riportata su mappa catastale
- Rete idrica minore a cielo aperto non riportata su mappa catastale
- Rete idrica minore tombata riportata su mappa catastale
- Rete idrica minore tombata non riportata su mappa catastale

### 2. Fascia di rispetto rete idrica principale

#### **FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste a cielo aperto distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica (Vedasi tavole 3A, 3B, 3C, 3D, 3E).

#### **FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE TOMBATA**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste tombate, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica (Vedasi tavole 3A, 3B, 3C, 3D, 3E).

#### **FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE**

E' stata riportata la fascia di rispetto della rete idrica principale in corrispondenza dei torrenti Cuccio e Rezzo.

**L'Autorità competente sui T. Cuccio e Rezzo nel tratto indicato in cartografia come reticolo idrico principale è la Regione Lombardia. La disciplina vigente nelle relative fasce di rispetto è il R.D. 523/1904.**

**L'Autorità competente sul reticolo idrico minore è il Comune di Porlezza.**

### **3. GLOSSARIO SINTETICO**

---

#### **Principio di pubblicità delle acque**

Il principio della pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee (art. 1 L. 36/94, regolamento pubblicato sulla G.U. 26.07.1999) statuisce che tutte le acque ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d'acqua od in cisterne ed invasi, sono da considerarsi pubbliche e pertanto appartengono al demanio pubblico e alle stesse si applicano le norme di polizia idraulica.

**Demanio Idrico** : fanno parte del demanio idrico le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti) anche raccolte in invasi o cisterne e gli alvei dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.

**Reticolo idrico principale**: insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui alle D.G.R. n. N. X / 4229 Seduta del 23/10/2015, elencati nell' allegato A di quest'ultima.

**Reticolo idrografico minore**: il reticolo idrico minore, definito come la differenza tra il reticolo idrico principale e i torrenti e i fiumi riportati nell'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, è di competenza del comune. (D. G. R. 25-01-2002 n.7/7868).

E' l'insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui all'allegato B, punto 4, della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03, presenti sul territorio comunale ed individuati in apposito elaborato cartografico allegata al presente Regolamento). L'elenco è definito dai corsi d'acqua illustrati nella tabella 3 e rappresentati nell'elaborato cartografico allegato al presente regolamento.

**Alveo di un corso d'acqua**: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà

di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

**Area di potenziale allagamento:** area adiacente alle sponde del corso d'acqua in cui le acque perdono il loro effetto dinamico spagliandosi ed allagando tale zona.

**Bacino idrografico:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondo valle.

**Ciglio di sponda:** linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.

**Piena ordinaria:** livello o portata di piena in una sezione di corso d'acqua che rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliabile o superata nel 75% dei casi.

**Fascia di rispetto rete idrica minore** (di asservimento idraulico): area corrispondente all'alveo del torrente e alle sponde idrografiche destra e sinistra definita come ambito di rispetto del reticolo idrico minore come determinato in applicazione dei criteri della d.g.r. n° 7/13950, allegato B.

Si tratta porzioni di territorio oggetto dell'attività di polizia idraulica, individuate come tali in apposito elaborato cartografico (Tavole delle fasce di rispetto del reticolo allegate al presente Regolamento); la loro ampiezza è pari a 4 o 10 m. Per verificare se l'opera o idrografico comunale intervento ricade all'interno delle fasce il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito di tali ampiezze (4 m, 10 m). Tale misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno dell'argine naturale o artificiale o, nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di piena centennale (Schemi grafici di riferimento uniti al presente Regolamento); nel caso di tratti per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua, di corsi d'acqua coperti, la fascia deve essere calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto (Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua, al presente Regolamento). L'amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di verificare la correttezza delle misurazioni e la localizzazione delle opere.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

**Nulla osta:** provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il Nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente, né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, taglio piante, difese radenti su terreno privato, ecc.). Non comporta il pagamento di alcun canone..

**Edifici ed opere esistenti:** si intendono come tali quelli realizzati in una delle seguenti condizioni:

- prima dell'entrata in vigore del R.D. 523/1904 e riportati su schede catastali (catasto Teresiano cessato catasto del 1849, del 1859, del 1898) o comunque certificati da documentazione storica comprovante;
- in forza di regolare concessione o nulla osta rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

**Studi di riqualificazione fluviale:** progetti di carattere interdisciplinare (idrogeologico, idraulico, naturalistico, ambientale, ecc.) finalizzati al miglioramento dell'assetto ecologico-ambientale (funzionalità ecologica, naturalità, paesaggio, biodiversità ecc.) e fisico-idraulico (opere di regimazione, regolazione-sfruttamento, trasporto solido, difesa) del corso d'acqua ed a soddisfare i molteplici obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale.

**Misure di mitigazione:** disposizioni atte a ridurre il rischio idraulico per persone ed attività insistenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

#### **4. REGOLAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO E TOMBATA**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste a cielo aperto e delle aste tombate. Nelle fasce di rispetto distinte nelle Tavole 3A, 3B, 3C, 3D, 3E allegate fuori testo che rappresentano graficamente i corsi d'acqua e ricompresi nell'elenco a pagg.3-7, sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

##### **Attività vietate:**

**Art.1** – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti di terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia tra 0 e 10 m dal ciglio della sponda per i corsi d'acqua a cielo aperto e , tra 0 e 5 m dalla porzione esterna della tubazione per i corsi d'acqua tombati ai sensi dell'art.10 comma 4 legge regionale n.04 del 15 marzo 2016.

**Art.2** – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

**Art.3** – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

**Art.4** – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

**Art.5** – E' assolutamente vietata la realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante;

**Art.6** – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 5.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine ai sensi dell'art.10 comma 4 legge regionale n.04 del 15 marzo 2016.. Potranno essere realizzate recinzioni confiniali nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

**Art.7** – Sono assolutamente vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

**Art.8** – Formazione di pescaie chiuse petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca con le quali si determina un'alterazione del corso naturale delle acque.

**Attività consentite:**

- a) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) movimenti di terra solo finalizzati alla posa di linee tecnologiche interrate e dunque limitatamente alla sola durata dei lavori necessari all'interramento. Pertanto a fine lavori le quote altimetriche del piano campagna dovranno rimanere inalterate rispetto all'esistente.
- c) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- d) interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;

- e) attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.
- f) Infrastrutture viarie e parcheggi Nell'ambito delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di sentieri pedonali, piste ciclabili e strade, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua, purché posizionate il più possibile verso il margine esterno delle fasce stesse. Le pavimentazioni delle infrastrutture viarie devono essere realizzate con materiali che favoriscano il drenaggio delle acque superficiali e non concorrano alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle stesse. I parcheggi possono essere realizzati in corrispondenza di sponde protette con alveo incassato rispetto all'area circostante, preferibilmente su tratti rettilinei posizionati il più possibile verso il margine esterno della fascia di rispetto, utilizzando pavimentazioni realizzate con materiali che favoriscano il drenaggio delle acque superficiali e non concorrano alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle stesse. Nella realizzazione delle opere non devono essere modificate né la morfologia né la struttura delle sponde e delle aree comprese nelle fasce di rispetto se non per piccole sistemazioni relative alla pavimentazione.
- g) taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;
- h) interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa del Concessionario dell'opera previa autorizzazione;
- i) interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- j) Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 . 1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). 3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro

distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato. 4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. 5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. 6. Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

- k) La manutenzione delle sponde e delle scarpate del reticolo idrico minore esterne all'area demaniale spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc) a cura e spese dei proprietari, con apposita ordinanza sindacale. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione comunale deve procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.
- l) In accordo con l'Art. 12 del R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua". "I lavori a fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
- m) In caso di necessità di definire o modificare le aree demaniali si farà riferimento alle procedure elencate al punto 9, allegato B, d.g.r. 13950/2003 che a sua volta richiama le procedure di

“delimitazione” e di “sdemanializzazione” oltre a ribadire il divieto di sdemanializzazione per le aree del demanio fluviale di nuova formazione.

- n) Per le fasce di rispetto posizionate sul confine comunale, si dovrà provvedere all’attivazione di una convenzione tra i comuni confinanti in modo che per i tratti confinanti le domande e la gestione dei corsi d’acqua interessati siano uniformi tra di loro.**

In tale convenzione dovranno essere esplicitate le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle concessioni e precisati i criteri per la gestione comune del corso d’acqua, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- Ente a cui indirizzare le domande;
- Ente che introita i canoni;
- Criteri di ripartizione dei canoni;
- Gestione del tratto di corso d’acqua al confine comunale.

- o) Opere ed utilizzi soggetti a concessione dell’Autorità idraulica competente ai sensi degli artt. 93 e 97, del R.D. 25 Luglio 1904 n523 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, si intende per alveo di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale lo spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi come previsto dal R.D. 523, ovvero il “letto” del torrente (che può essere suddiviso in alveo “di piena”, quando l’alveo è ingrossato per il superamento dei livelli ordinari, “di magra”, per la porzione che resta bagnata anche nei periodi di secca, “di morbida”, per quella parte che, per l’azione delle sommersioni e del rotolamento dei ciottoli non permette lo sviluppo degli arbusti), oltre a quanto previsto dalla L. 37/1994 per i terreni abbandonati dalle acque correnti, in sostituzione degli artt. 942, 946, 947 del Codice Civile. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangono asciutti. Negli alvei, nessuno può realizzare opere senza avere acquisito il permesso dell’autorità amministrativa (art. 93 R.D. 523/1904). In particolare, le opere e/o gli utilizzi di beni demaniali necessitano oltre al nulla osta o alla concessione idraulica, degli specifici titoli abilitativi derivanti da normative edilizie, paesaggistiche, di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico. Tale procedura andrà applicata anche nel caso di ricostruzione, nella medesima posizione e con la stessa forma originaria, di ponti o attraversamenti e similari oltre che impianti tecnologici aerei e in subalveo.

- p) L’attività di estrazione di materiali dal letto degli alvei può avvenire solo nel rispetto delle modalità previste dalla Legge Regionale n.14 dell’8 agosto 1998 (in particolare art.25, art.37, art.38). Detta norma può essere disattesa solo nel caso che il materiale depositato nell’alveo del torrente possa costituire un pericolo immediato alla pubblica incolumità. L’Ufficio Territoriale Regionale dovrà stabilire ai sensi dell’art.25 della legge regionale n.14/1998, primo comma, le tariffe dei diritti di escavazione, in relazione ai diversi settori merceologici e alla quantità del materiale estratto, con riferimento a quanto stabilito dalla propria Deliberazione del Consiglio Regionale (art.14 e art.15).



## 5. FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE

All'interno del territorio comunale sono presenti i torrenti Cuccio e Rezzo appartenenti alla rete idrica principale:

Per tali Torrenti valgono i seguenti articoli normativi:

**Art.1** – L'autorità idraulica è rappresentata dall'Ufficio Territoriale Regionale Insubria.

**Art.2** - Per le fasce di rispetto di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico principale valgono le norme definite dal Regio Decreto n. 523 del 1904 e del Codice Civile dal 915 al 917 , 942,945,946 e 947, e dalla Legge Regionale n.04 del 15 marzo 2016.

## 6. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

I canoni regionali di polizia idraulica sono stati definiti dalla normativa vigente. Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni.

Attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:

- ❖ linee telefoniche;
- ❖ grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- ❖ piccole teleferiche;
- ❖ ponte canale;
- ❖ altro attraversamento aereo;

Attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:

- ❖ linee elettriche
- ❖ linee telefoniche
- ❖ acquedotti
- ❖ fognature
- ❖ gasdotti e metanodotti
- ❖ cunicoli tecnologici
- ❖ sottopassi, sifoni
- ❖ manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- ❖ tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
- ❖ tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- ❖ passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ❖ ponte carreggiabile
- ❖ guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali

Viabilità sotterranea:

- ❖ sottopassaggio pedonale
- ❖ sottopassaggio carreggiabile
- ❖ viabilità arginale comprese le rampe di accesso

Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante

Scarichi acque;

- ❖ acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
- ❖ scolmatori troppo pieni acque fognarie
- ❖ acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
- ❖ acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati
- ❖ acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo

Occupazioni di aree demaniali:

- ❖ pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
- ❖ posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
- ❖ posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
- ❖ appostamenti fissi di caccia
- ❖ occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
- ❖ muri di contenimento e difese spondali
- ❖ occupazioni area demaniale in aree protette
- ❖ occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

Si fa presente che i canoni di polizia idraulica di cui all'allegato C della **DGR N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015** citati e riportati, non contemplano i canoni per le derivazioni d'acqua pubblica che afferiscono ad altra materia e normativa estranea ai contenuti da inserire nello studio in questione.

**Art.1** - Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della **DGR N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015 e s.m.i.** . Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore)

**Viene esclusa la corresponsione dell'imposta regionale per i canoni dovuti per le concessioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore (come da disposizioni art. 1 comma 2 lettera a) della l.r. 20 dicembre 2004 n.36).**

**Art.2-** I modelli per i provvedimenti-tipo da utilizzare per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale sono pubblicati con **DGR N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015** e s.m.i..

## **7. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA**

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali e restituzione delle acque nel corso d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è disciplinata dalla Legge Regionale n.56 del 12 dicembre 2003 art.52 comma 1 lettera C e dal regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006.

---

## 8. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

---

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- ***Bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche.***

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitare il ristagno e il deterioramento della qualità.

---

## 9. DOCUMENTI PROGETTUALI

---

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto.

---

## 10 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

---

Per le istanze di richiesta di autorizzazione idraulica in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza, in marca da bollo (€ 14,62), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale;

2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:

\*relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta;

\*asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);

3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

\*corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000);

\*estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000);

\*rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200);

\*planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200);

\*sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5,00 metri;

\*sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;

\*documentazione fotografica dell'area d'intervento;

\*Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto)

4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti ai fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

## 11. – RICHIESTA DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

Per le istanze di richiesta di concessione in cui è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1.istanza, in marca da bollo (€ 14,62), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;

2.documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:

- relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta;
- asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);

3.tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

- corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000);
- estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000);
- rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200);
- planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200);
- sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5,00 metri;
- sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto)
- Relazione agronomico forestale.

4.eventuale richiesta di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto

Colico, Maggio 2017

*Dott. Geologo Maurizio Penati*

*Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini*




**DGRL n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 / DGRL n. 7/13950 del 1 agosto 2003 /DGR N.4287 DEL 25 ottobre 2012 - DGR N.X/4229 DEL 23 ottobre 2015**


“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.”

**SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DOVE L SI INTENDE L’AMPIEZZA DELLA FASCIA DI RISPETTO**


CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI




CORSO D'ACQUA ARGINATO




CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA TOMBINATO



CORSO D'ACQUA ARGINATO

CORSO D'ACQUA ARGINATO CON  
SCOGLIERA O PIETrame